

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 8
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
<i>In sede referente</i>	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 10
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 12
<i>In sede legislativa</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 13
COMMISSIONE SPECIALE:	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 14

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Tozzi Condivi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PIASENTI ed altri: « Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed

internati dal nemico » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2684).

La Commissione riprende l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 22 febbraio 1961, a seguito di una proposta del deputato Martino diretta a rinviare la discussione per approfondire la portata dell'emendamento del deputato Berry tendente a sostituire i due articoli del progetto di legge n. 2684, con un articolo unico.

Il deputato Berry ritira l'emendamento e la Commissione dopo interventi del Relatore Misasi, del deputato Nannuzzi, del Presidente Lucifredi e del Sottosegretario di Stato, Tozzi Condivi, che si rimette alla Commissione, approva i due articoli della proposta nello stesso testo trasmesso dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (2750).

Il Relatore Piccoli riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità e la portata delle singole disposizioni. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione approvi il testo del disegno di legge riservandosi tuttavia di proporre emendamenti in sede di esame degli articoli.

Dopo interventi del Presidente Lucifredi e dei deputati Foderaro, Jacometti, Berry e Nannuzzi, la Commissione approva l'articolo 1 con emendamenti proposti dal Relatore Piccoli, dal Presidente e dal deputato Foderaro, diretti a migliorare formalmente la formulazione delle disposizioni. L'articolo 2 viene approvato nello stesso testo del disegno di legge, l'articolo 3 viene approvato con un emendamento proposto dal Relatore e diretto a precisarne la portata, mentre l'articolo 4 viene approvato con un emendamento di carattere formale proposto dal deputato Bozzi.

Il deputato Berry propone, quindi, un articolo aggiuntivo diretto a stabilire che le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, per i posti che risulteranno disponibili dopo il primo inquadra-

mento nei ruoli istituiti dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, saranno conferite sino al 30 giugno 1963 per quattro quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per un quinto, mediante concorso per merito distinto ed esame di idoneità, precisando che a detti scrutini sono ammessi coloro che abbiano compiuto 11 anni di effettivo servizio.

Il Relatore propone un altro articolo aggiuntivo diretto a precisare la portata dell'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed ad estenderla al personale destinatario del disegno di legge.

Il Sottosegretario, Tozzi Condivi, data la presentazione di detti emendamenti chiede il rinvio dell'esame. La discussione è pertanto sospesa e rinviata ad una prossima seduta.

In fine di seduta la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2684, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* LUCIFREDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Tozzi Condivi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore FLORENA ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2818).

Il Relatore, Martino, riferisce sulla proposta di legge e propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Intervengono i deputati Nannuzzi, Bozzi, Foderaro e Berry e il Presidente Lucifredi. La Commissione, quindi, pur manifestando perplessità sull'opportunità del progetto di legge e sulla sua aderenza ai propositi dei proponenti, esprime parere che sotto il profilo costituzionale e dal punto di vista della disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, nulla osta all'approvazione del progetto di legge.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* RICCIO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: alla Presidenza del Consiglio, Giraudo; per l'interno, Scalfaro; per il turismo e spettacolo, Helfer.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343);

Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

Il deputato Toros precisa la portata e gli intendimenti con i quali, nella seduta del 15 febbraio 1961, ebbe a presentare l'ordine del giorno, approvato dalla Commissione, per proporre lo stralcio dell'articolo 8 del disegno di legge relativo alla definizione della posizione giuridica dei segretari comunali e provinciali rinviando la trattazione della materia alla legge comunale e provinciale. Afferma che lo stralcio era inteso unicamente per primo comma del predetto articolo che contempla la statizzazione dei segretari comunali e provinciali e non anche per lo stato giuridico ed i miglioramenti economici.

Intervengono nella discussione i deputati Sannicolò, Greppi, Vestri, Lajolo, Villa Giovanni, Guidi, i quali sostengono che con l'approvazione dell'ordine del giorno si era inteso stralciare non solo il primo comma ma anche il secondo comma dell'articolo 8, cioè quello relativo allo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Il Presidente Riccio, Relatore, il Sottosegretario Scalfaro ed i deputati Toros, Pintus e Mattarelli Gino contestano la tesi sostenuta dalla opposizione.

Il deputato Greppi propone di procedere all'esame degli articoli del disegno di legge con l'intesa di stralciare, successivamente, tutti quegli articoli che, pur riguardando lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, siano collegati al primo comma dell'articolo 8, dando modo alla Commissione di esaminare tutti gli altri aspetti dello stato giuridico non strettamente collegati con il problema della statizzazione. Il deputato Lajolo propone che questo compito di individuazione degli articoli da stralciare venga affidato ad un Comitato ristretto. Non essendoci unanimità nella Commissione sulla nomina del Comitato ristretto il Presidente dà lettura del secondo comma dell'articolo 8 ed il deputato Sannicolò, rilevando che la sua parte politica ha fatto ogni sforzo per risolvere nel modo migliore la discussione del disegno di legge, presenta formale richiesta, firmata da un decimo i componenti dell'Assemblea, per la rimessione del disegno e della proposta di legge all'Assemblea stessa.

La discussione, pertanto, a norma dell'articolo 40 del regolamento viene sospesa.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.*

PROPOSTE DI LEGGE:

BERLINGUER ed altri: « Abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale » (468);

GUIDI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale » (2477);

(*Parere alla IV Commissione*).

La Commissione, dopo la relazione dei Relatori: Gagliardi alla proposta di legge n. 2477 e Bisantis alla proposta n. 468, e dopo interventi del deputato Guidi, esprime parere contrario ai due provvedimenti che prevedono la semplice abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale osservando che, nel caso, l'articolo andrebbe sostituito ed integrato nel senso di riferirlo soltanto ai casi previsti dall'articolo 53 del Codice penale, oppure di surrogare la autorizzazione attualmente concessa dal Ministro di grazia e giustizia con quella del procuratore generale della Corte di cassazione o, ancora, di attuare la soppressione dell'articolo 16 con la conseguente modifica degli articoli 241 e 256 del Codice di procedura penale sostituendo l'autorizzazione a procedere con il divieto dell'arresto e della emissione del mandato di cattura per fatti compiuti in servizio.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Roselli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) » (*Urgenza*) (2578) (*Parere alla III Commissione sugli emendamenti*).

Il Relatore Ferrari Aggradi illustra l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito e con il quale si forniscono più determinate e vincolanti indicazioni circa la copertura della maggiore spesa di lire 11 miliardi e mezzo che il provvedimento comporta nella categoria « movimento di capitali ».

Su proposta dello stesso Relatore, il quale per altro accenna a talune personali perples-

sità circa l'eccessivo vincolo che lo stesso Governo impone a se stesso con l'emendamento in esame, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ammasso volontario del burro » (2821) (*Parere alla XI Commissione*).

Su proposta del Relatore Isgrò e dopo che il Sottosegretario Roselli ha fornito assicurazioni circa qualche perplessità prospettata in merito alla copertura della maggiore spesa da parte del deputato Soliano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIOLITTI: « Classificazione nella prima categoria, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle opere idrauliche di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone montane alluvionate » (912) (*Parere alla IX Commissione*).

Il Relatore Castelli illustrando il merito della proposta di legge, esprime il proprio consenso e raccomanda al rappresentante del Governo che il provvedimento venga preso in attenta considerazione dal competente Dicastero dei lavori pubblici.

Esprime per altro perplessità circa la indicazione di copertura recata dalla proposta, la quale si limita a rinviare la maggiore spesa a carico degli esercizi futuri.

Dopo un intervento del deputato Giolitti, che rivendica la legittimità di una restrittiva interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e quindi di un semplice rinvio della maggiore spesa a carico degli esercizi futuri, richiamando numerosi precedenti in tal senso stabiliti dalla stessa Commissione Bilancio in sede di parere, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento, accogliendo una proposta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Roselli. Lo stesso Sottosegretario Roselli esprime vivo apprezzamento per il merito della proposta, ma ritiene che questa possa essere più utilmente esaminata nel quadro dell'organica legge sui fiumi che il Governo ha in fase di avanzata elaborazione.

PROPOSTE DI LEGGE:

RUSSO SALVATORE ed altri: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni » (*Urgenza*) (382);

COLITTO: « Riliquidazione delle pensioni al personale delle scuole elementari » (*Urgenza*) (458);

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (1208);

Buzzi ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (2361);

(Parere alla VIII Commissione sugli emendamenti).

La Commissione prende in esame i primi due articoli del testo unificato delle quattro proposte di legge elaborato dalla Commissione Istruzione e trasmesso per il parere sulle conseguenze finanziarie alla Commissione Bilancio.

Il Relatore Pedini, dopo avere illustrato il problema di fondo alla soluzione del quale tutte e quattro le proposte sono intese e dopo avere ricordato i pareri contrastanti in precedenza espressi dalla stessa Commissione Bilancio (I Sottocommissione), propone di ribadire il già espresso orientamento favorevole al principio di una perequazione del trattamento pensionistico dei maestri e delle altre categorie di insegnanti e non insegnanti considerate dalle quattro proposte e quindi favorevole ad una interpretazione delle vigenti norme di legge sulla base della decisione al riguardo adottata in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti. Il Relatore ritiene per altro che non risulti allo stato risolto il problema di una adeguata indicazione di copertura al rilevante onere che conseguirebbe in base al nuovo testo dei due articoli in esame (oltre 13 miliardi) e propone pertanto che la Commissione esprima parere contrario alle proposte nn. 458, 1298, 2361, che tale parere contrario sia esteso - a correzione di quello precedentemente espresso in sede di Sottocommissione - anche alla proposta n. 382 in quanto su è constatata la non avvenuta iscrizione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dei fondi necessari a coprire la conseguente maggiore spesa: in base a tale constatazione viene infatti a mancare la copertura supposta e raccomandata al momento del primo parere favorevole espresso sulla proposta di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri.

Dopo interventi del deputato Soliano, il quale propone un ulteriore rinvio della espressione del parere, e del Sottosegretario Roselli, che, pure confermando il vivo interessamento del Governo alla soluzione del delicato problema, ribadisce il parere contrario del Governo perché al momento non risulta indicata alcuna adeguata copertura, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, chiarendo che con ciò non intende precludere il riesame di tutta la materia e che

anzi auspica intese tra i dicasteri interessati ai quali la Commissione Bilancio della Camera assicura tutta la sua collaborazione, al fine di trovare adeguata copertura per quanto proposto con il primo articolo del testo unificato in esame.

Per quanto concerne l'articolo 2 di tale testo unificato, la Commissione esprime invece parere affatto contrario, sia perché vi si configura una spesa per la quale non è prevista alcuna copertura, sia perché il titolo della stessa è estraneo al contenuto dell'articolo 1 dello stesso testo unificato (al punto da poter configurare materia per una distinta iniziativa legislativa).

PROPOSTE DI LEGGE:

MICHELINI ed altri: « Concessione di un assegno a vita e della assistenza ortopedico-sanitario e protetica ai mutilati ed agli invalidi civili ed estensione ai medesimi delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro » (*Urgenza*) (186);

SORGI ed altri: « Provvedimenti a favore dei menomati negli arti e degli altri invalidi civili » (*Urgenza*) (200);

BOTTONELLI ed altri: « Costituzione di Comitati provinciali per l'assistenza ai minorati civili » (*Urgenza*) (1120);

(Parere alla XIV Commissione sugli emendamenti).

Il Relatore Gennai Tonietti Erisia illustra il testo unificato delle tre proposte trasmesso dalla XIV Commissione e ricorda i contrastanti pareri precedentemente espressi dalla stessa Commissione bilancio (I Sottocommissione). Rileva come in base al nuovo testo in esame non risulta ancora risolto il problema di una adeguata indicazione di copertura alla rilevante maggiore spesa dal provvedimento conseguente (5 miliardi per l'esercizio 1961-62 e 8 miliardi per gli esercizi 1962-63 e seguenti): del tutto insufficienti risulterebbero infatti i fondi attualmente stanziati per finanziare le leggi 10 giugno 1940, n. 932, 10 aprile 1954, n. 918, 30 maggio 1946, n. 538 (lettera a) dell'articolo 6) la cui abrogazione è proposta con l'articolo 11 del nuovo testo, poiché tali fondi già risultano inadeguati per gli interventi negli specifici settori di assistenza cui tali provvedimenti legislativi sono intesi (assistenza e recupero poliomielitici e tubercolotici). Propone pertanto che la Commissione rinvii la espressione del parere e che raccomandi la costituzione di un comitato nel quale chiamare i proponenti delle tre iniziative legislative nonché i rappresentanti dei tre dicasteri interessati (Interni, Lavoro e Sanità), al fine di studiare una possibile soluzione al problema di reperire i fondi ne-

cessari al finanziamento del testo in esame. Il Sottosegretario Roselli si associa alla proposta di rinvio e la Commissione delibera in tal senso.

DISEGNO DI LEGGE E PROPOSTE DI LEGGE:

« Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra » (*Approvato dal Senato*) (2801);

ROMUALDI ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra » (*Urgenza*) (115);

FAILLA ed altri: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra » (*Urgenza*) (175);

BORELLINI GINA ed altri: « Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette » (738);

VILLA RUGGERO ed altri: « Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette » (914);

ALPINO ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensioni di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 » (*Urgenza*) (1190);

BORELLINI GINA ed altri: « Concessione della tredicesima mensilità agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità e agli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria » (*Urgenza*) (1251);

CRUCIANI ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (*Urgenza*) (1757);

DURAND DE LA PENNE: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (*Urgenza*) (1883);

RIZ ed EBNER: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dalla legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per pensioni di guerra » (*Urgenza*) (2127);

(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Belotti e dopo ampia discussione alla quale prendono parte i deputati Borellini Gina, Brighenti e Cruciani, il Presidente Vicentini ed il Sottosegretario Roselli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 2801; esprime altresì parere favorevole sulle proposte di legge n. 175, 1190, 1757, 1883 e 2127 in quanto tutte intese a disporre la ri-

apertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra: tale parere favorevole è condizionato però ai limiti di spesa ed alle indicazioni di copertura all'uopo previste dal citato disegno di legge che — assieme ad altre provvidenze — dispone anche una riapertura di termini subordinandola peraltro a diverse condizioni e presupposti.

La Commissione conferma invece il parere contrario già in precedenza espresso sulla proposta di legge n. 115, ricordando come analoghe provvidenze previste dal disegno di legge di iniziative dei senatori Angelilli ed altri furono stralciate al Senato ed accantonate sicché la materia non risulta attualmente inclusa nel disegno di legge n. 2801 e permangono nella proposta di iniziativa dei deputati Romualdi ed altri le deficienze nella determinazione della spesa e nelle indicazioni di copertura già riscontrate nel corso del precedente esame.

Parere contrario la Commissione delibera di esprimere altresì sulla proposta n. 1251, in quanto questa configura una provvidenza ed un conseguente impegno di spesa che esula da quanto disposto con il disegno di legge e per il quale non è fornita alcuna altra adeguata indicazione di copertura.

La Commissione delibera invece di rinviare ulteriormente l'esame delle proposte di legge nn. 738, 914 in quanto attinenti alla materia delle pensioni di guerra indirette e ritenendo pertanto opportuno che vengano prese in esame assieme al disegno di legge già presentato dal Governo al Senato sulla stessa materia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (2021) (*Parere all'Assemblea sugli emendamenti*).

La Commissione prende in esame un nuovo gruppo di emendamenti trasmessi dalla Presidenza della Camera per il parere circa le conseguenze finanziarie.

Su proposta del Relatore Gioia, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sui seguenti emendamenti:

emendamento di iniziativa dei deputati Bardini ed altri al primo comma dell'articolo 27, poiché riscontra che da questo consegue una maggiore spesa di lire 18,5 miliardi senza che risulti alcuna indicazione di copertura;

emendamento di iniziativa dei deputati Trebbi ed altri che propone di aggiungere un ulteriore comma allo stesso articolo 27, poiché nella sua prima parte (sino alle parole: « a favore della piccola proprietà contadina ») è inteso ad estendere agevolazioni al settore delle partecipanze agrarie, con conse-

guente dilatazione dell'area soggettiva delle esenzioni disposte con il testo originario del disegno di legge. La Commissione non ravvisa invece alcun maggior onere per quanto concerne la rimanente seconda parte di tale emendamento;

emendamento di iniziativa del deputato Orlandi, che propone aggiungere un nuovo comma all'articolo 20, poiché ne risulta una maggiore spesa di lire 25 miliardi per la quale non è fornita alcuna indicazione di copertura.

La Commissione riconosce invece che nessun onere discende dai seguenti altri emendamenti sottoposti al suo esame:

emendamento di iniziativa dei deputati Ingrao ed altri al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 3;

emendamento di iniziativa dei deputati Beccastrini ed altri che aggiunge un nuovo comma all'articolo 8;

emendamento di iniziativa dei deputati Cinciari Rodano Maria Lisa all'ultimo comma dello stesso articolo 8;

emendamento di iniziativa dei deputati Compagnoni e Calasso al secondo comma dello stesso articolo 8;

emendamento di iniziativa dei deputati Miceli ed altri inteso ad aggiungere un articolo 9-bis;

emendamento di iniziativa dei deputati Trebbi ed altri inteso ad aggiungere un nuovo articolo 13-bis con conseguente maggiore spesa di lire 500 milioni da ridurre per eguale importo sull'articolo 22;

emendamento di iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri al primo comma, terzo capoverso, dell'articolo 27;

emendamento di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri al primo comma dell'articolo 27;

emendamento di iniziativa dei deputati Belotti ed altri ai primi tre commi dell'articolo 28.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI e DE LAURO MATERA ANNA: « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (230-B) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la

contabilità nazionale » (2692) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

NAPOLITANO FRANCESCO: « Movimento nazionale del risparmio » (2596) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Bianchi Gerardo che propone un ulteriore rinvio per acquisire altri dati illustrativi della proposta in esame, e dopo ampia discussione alla quale prendono parte i deputati Biasutti, Buttè, Castelli, Brighenti, il Presidente Vicentini ed il Sottosegretario Roselli, anch'egli favorevole ad un rinvio, la Commissione delibera di esprimere parere contrario per le rilevanti perplessità suscitate dalla proposta ed anche in considerazione del fatto che la stessa risulta già iscritta all'ordine del giorno della competente Commissione di merito, nonostante che a questa sia stata rivolta una richiesta di proroga, in attesa di chiarimenti e dati illustrativi promessi dal proponente. Pertanto non è risultato più possibile un rinvio nella espressione del parere.

FINANZE e TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Troisi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Vendita a trattativa privata a favore della Cassa marittima meridionale dell'area demaniale sita in Napoli, alla località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicola alla Dogana, ex via San Nicola alla Dogana e via Guglielmo Marconi, per il prezzo di lire 437.000.000, delle quali lire 350.000.000 da riassegnare al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli » (2703).

Dopo ampia ed approfondita relazione del deputato Terragni e dopo interventi dei deputati Raucci, Restivo, del Relatore Terragni, del Presidente Valsecchi e del Sottosegretario Troisi, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » (2688).

Il Presidente Valsecchi riferisce in merito al provvedimento proponendone, quindi, l'approvazione.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i deputati Faletra, Terragni, Angelino Paolo, Zugno, il Presidente Valsecchi e il Sottosegretario Troisi, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (2692).

Su proposta del Relatore Scarlato, che desidera approfondire lo studio dei compiti e delle finalità dell'Istituto, la Commissione rinvia la discussione del provvedimento ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIMA: « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione delle ex caserme Principi D'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1610-B).

Il Relatore Zugno riferisce in merito alla modificazione introdotta dal Senato. Alla discussione partecipano, quindi, i deputati Bima, Passoni, Faletra, Angelino Paolo, Schiratti, Curti Aurelio, Restivo, Turnaturi, il Relatore Zugno, il Presidente Valsecchi e il Sottosegretario Troisi.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore PIOLA: « Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori e di carburanti » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2645).

Il Relatore Curti Aurelio riferisce sul provvedimento proponendo che la tassa annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori sia dovuta per le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché all'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Alla discussione partecipano, quindi, i deputati Schiratti, Angelino Paolo, Terragni, Bima, Zugno, Grilli Giovanni, Restivo, il Relatore Curti Aurelio, il Presidente Valsecchi e il Sottosegretario Troisi.

La Commissione approva, quindi, l'articolo unico con le modificazioni proposte dal Relatore Curti Aurelio, nonché un ordine del

giorno presentato dai deputati Zugno, e Patrini che fa voti affinché il Governo voglia esaminare l'opportunità di adeguare la tassa annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, agli impianti dei distributori così come inodernamente necessari. Il titolo della proposta di legge viene così modificato: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti ».

I disegni di legge 2688, 2703, nonché la proposta di legge n. 2645 sono, infine, votati a scrutinio segreto ed approvati.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — Presidenza del Presidente PACCIARDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2809).

Il Relatore, Fornale, illustra favorevolmente il disegno di legge che prevede di prorogare di altri due anni l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, statuito che per la durata di 2 anni si può prescindere agli effetti della concessione del premio agli acquirenti di aeromobili da turismo, dal requisito che il motore installato sull'aeromobile sia di produzione nazionale.

Interviene nella discussione il deputato Romeo che, mentre preannunzia il voto favorevole del suo gruppo, auspica che il Governo presenti sollecitamente un disegno di legge per la riorganizzazione degli aereo-clubs.

Il Sottosegretario Caiati fornisce assicurazioni in tal senso.

Successivamente il Presidente Pacciardi dà lettura dell'articolo unico ed avverte che esso verrà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

VERONESI e BACCELLI: « Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate » (2428).

Il Relatore Galli, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che tende a concedere la pensionabilità della indennità di aeronavigazione anche per il personale paracadutista e suggerisce all'articolo 3 una più esatta formula di copertura dell'onere relativo, già approvata dalla Commissione bilancio. Suc-

cessivamente la Commissione approva gli articoli 1 e 2 senza modificazioni e l'articolo 3 nella formulazione proposta dal Relatore.

Il Presidente Pacciardi, quindi, comunica che la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

GUADALUPI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 472, contenente norme sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (493);

DURAND DE LA PENNE: « Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate » (996);

SPADAZZI ed altri: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione dei servizi resi dagli ufficiali di complemento e della riserva e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate » (1020);

COLITTO: « Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1114);

ROMANO BRUNO ed altri: « Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento » (1987).

Il Sottosegretario Caiati comunica che il Ministero della difesa, a seguito della conclusione delle trattative con il Ministero del tesoro, ha reperito la somma di lire 400 milioni e presenta una serie di emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il Relatore, Leone Raffaele, chiede un breve rinvio per studiare gli emendamenti proposti dal Governo.

Il deputato Guadalupi esprime il proprio rammarico per l'atteggiamento del Governo il quale, proponendo — ad esempio — la decorrenza del nuovo trattamento dal 1° luglio 1961, dimostra di non aver compreso lo spirito unitario che è alla base del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Osserva, inoltre, che l'orientamento ministeriale ha già causato notevole disorientamento negli interessati e non tutela il prestigio del Parlamento. Il deputato Romeo, pur condividendo il rammarico espresso dal deputato Guadalupi, si dichiara favorevole al breve rinvio proposto dal Relatore.

Il Sottosegretario Caiati rievoca la posizione di comprensione assunta dal Ministero della difesa in materia e ricorda le complesse trattative avviate con il Ministero del tesoro

nei mesi trascorsi. Assicura che il Governo è a disposizione per un nuovo incontro con il Comitato ristretto, allo scopo di introdurre quegli eventuali miglioramenti che, senza pregiudizio del limite di spesa stabilito dal Ministero del tesoro, possano rendere più efficace la legislazione in materia. Precisa, anche, che il rinvio di un anno nella decorrenza deriva dalla concreta situazione di disponibilità che ha il bilancio e ritiene sommamente importante che sia stato accolto pienamente il principio della pensionabilità del servizio di complemento.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Relatore per un breve rinvio.

In fine di seduta il disegno di legge n. 2809 e la proposta di legge n. 2428 d'iniziativa dei deputati Veronesi e Baccelli, sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Caiati.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (903).

Il Sottosegretario Caiati comunica che nella seduta odierna il Governo presenterà all'Assemblea un disegno di legge su materia simile a quella oggetto della proposta di legge.

Il Relatore Baccelli propone, pertanto, un breve rinvio onde procedere all'esame congiunto dei due progetti. La Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento e della riserva nonché dei sottufficiali non in carriera continuativa, tratti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio » (1381).

Il Relatore, Buffone, chiede un breve rinvio per dar modo al Ministero della difesa di continuare le trattative onde reperire i mezzi finanziari necessari alla copertura della maggiore spesa.

La Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTE DI LEGGE:

ANGIOY ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di Medaglia d'Oro al valor militare » (1455);

LONGO e LIZZARDI: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai fami-

liari dei caduti insigniti dell'alta decorazione » (1840) (*Parere alla VI Commissione*).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2706) (*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del Relatore, Corona Giacomo, la Commissione delibera di rinviare l'esame per il parere del disegno di legge, in attesa che si inizi l'esame dei progetti riguardanti lo stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, onde procedere con la necessaria uniformità.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente ERMINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Concorso a posti di direttore didattico riservato a direttori didattici incaricati » (1117);

DANTE ed altri: « Norme concernenti un concorso speciale riservato ai direttori didattici » (1306).

Il relatore Cerreti Alfonso si rimette a quanto detto nella sede referente e si richiama al testo unificato proposto in quella occasione. Si sofferma in particolare sull'eventuale inserimento di una graduatoria ad esaurimento degli idonei.

Interloquiscono i deputati: Sciorilli Borrelli, che concorda con il relatore; Buzzi, che è contrario all'inserimento della graduatoria ad esaurimento; Codignola, che sottolinea la necessità di non lasciare intervallo di tempo tra il concorso riservato e l'approvazione dello stato giuridico, ove si dispone la soppressione dell'incarico di direzione didattica; Pitzalis, contrario all'abbinamento delle due proposte di legge e favorevole alla graduatoria ad esaurimento; Roffi, il quale ricorda che il passaggio alla sede legislativa delle proposte di legge avvenne in seguito ad un preventivo accordo sulla formulazione del testo.

Il Sottosegretario Badaloni Maria, premesso che l'Amministrazione non sarebbe favorevole ad un concorso riservato, riafferma la impossibilità di andare oltre una concessione del genere e si dichiara d'accordo sulla necessità di avvicinare detto concorso all'epoca della presumibile approvazione degli stati giuridici.

Il Presidente Ermini passa quindi agli articoli del testo unificato, che sono approvati nel testo seguente, tenendo conto di emendamenti proposti dai deputati Codignola, Titomanlio Vittoria, Raffaele Leone, Di Luzio, Marotta Vincenzo, D'Ambrosio e Sciorilli Borrelli:

ART. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge un concorso a 200 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o in filosofia, ovvero di diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero, che, entro il 30 settembre 1961 abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato, con qualifiche non inferiori a « distinto », le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici ovvero per due anni scolastici se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate.

Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli insegnanti elementari che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato l'incarico direttivo per la durata e con le qualifiche di cui al comma precedente.

Ai fini di cui ai precedenti comma il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi.

ART. 2.

Un quinto dei posti conferiti al concorso di cui al precedente articolo è riservato agli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate.

Per le prove di esame e per le altre modalità di svolgimento del concorso si osservano le norme comuni vigenti per i concorsi a posti di direttore didattico.

Il titolo del testo unificato risulta il seguente: « Concorso a posti di direttore didattico riservato a direttori didattici incaricati ».

Al termine degli articoli prendono la parola per dichiarazioni di voto i deputati Marangone, Pitzalis, Limoni, Savio Emanuela, D'Ambrosio e Buzzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI e DE LAURO MATERA ANNA: « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi » (230-B)

(Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato).

Dopo breve relazione del Presidente Ermini, la Commissione approva senza discussione e senza emendamenti le modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato all'articolo unico del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (2649) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

Il relatore Bertè illustra il disegno di legge, che eleva a 300 milioni il fondo istituito con legge 21 dicembre 1955, n. 1311, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro e, rilevato il notevole incremento nelle esportazioni librerie conseguito all'applicazione della legge suddetta, si dichiara favorevole al provvedimento in discussione.

Il deputato Codignola esprime le sue critiche al sistema adottato dalla legge del 1955, in quanto discrezionale e implicante incombenze amministrative onerose per gli esportatori.

Interloquiscono il deputato Natta, il Presidente Ermini ed il Relatore Bertè, che sottolinea la necessità di premiare i libri di buon livello qualitativo.

La Commissione passa quindi agli articoli ed approva l'articolo 1 senza modificazioni.

Su un articolo aggiuntivo presentato dal deputato Codignola, a modifica delle norme vigenti per l'assegnazione dei premi di esportazione, interloquiscono i deputati Bertè, Codignola ed il Presidente. Su richiesta quindi del deputato Reale Giuseppe la discussione è rinviata ad altra seduta per una migliore valutazione dell'emendamento stesso.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva le proposte di legge nn. 1117 e 1306, in un testo unificato, e la proposta di legge n. 230 B.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — Presidenza del Presidente ERMINI. —

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE:

VIDALI ed altri: « Sistemazione giuridica delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del territorio di Trieste e delle provincie di Gorizia e di Udine » (847);

CODIGNOLA e MARANGONE: « Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica e linguistica alle popolazioni slovene del terri-

torio di Trieste e delle provincie di Gorizia e di Udine » (1431);

« Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste » (2391).

Il Relatore Franceschini illustra i provvedimenti all'esame, che mirano a salvaguardare il patrimonio linguistico della minoranza slovena mediante adeguata disciplina delle istituzioni scolastiche e rileva che le proposte di legge si differenziano dal disegno di legge governativo, per il fatto che includono nella nuova regolamentazione anche la provincia di Udine e consentono la frequenza scolastica, prescindendo dalla cittadinanza italiana. Ritiene in proposito che la situazione della provincia di Udine (Val Natisone, Val Canale) non sia tale da giustificare l'istituzione di scuole linguisticamente differenziate, anche perché non inclusa nel *Memorandum* d'intesa del 1954: si dichiara anche contrario ad estendere la frequenza di tali scuole ad elementi che non siano cittadini italiani. Dopo avere illustrato le osservazioni fatte dalla I Commissione Affari Costituzionali, conclude raccomandando che l'esame avvenga sulla base del disegno di legge governativo.

Dopo interventi del deputato Gui e del Sottosegretario Badaloni Maria il seguito dell'esame dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — Presidenza del Presidente ALDISIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (547).

La Commissione continua l'esame del provvedimento, trovandosi unanime nel proporre all'Assemblea la seguente nuova formulazione dell'articolo 2, sostanzialmente a quella del Comitato ristretto:

« Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi in cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano ».

Anche per l'articolo 3 la Commissione, dopo interventi dei deputati Lombardi Giovanni, Busetto e Amendola Pietro, si trova concorde nel proporre la seguente nuova formulazione del Comitato ristretto:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze della edilizia economica e popolare e dal suo prevedibile sviluppo per un decennio.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate all'edilizia economica e popolare sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

All'articolo 4, la Commissione, concordando con il Comitato ristretto, è unanime nel proporre l'aggiunta della seguente lettera: « c) La profondità delle zone laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze future ».

Altrettanto unanime la Commissione — come già il Comitato ristretto — è nel proporre che l'articolo 5 rimanga invariato.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 6 la Commissione, dopo interventi del deputato Lombardi Giovanni e del Sottosegretario Magri, concorda di proporre la seguente nuova formulazione già prospettata dal Comitato ristretto:

« Entro cinque giorni dall'approvazione del Consiglio comunale il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del comune e da inserire nel foglio annunci legali della provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel foglio annunci legali, gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco co-

munica il piano anche alle competenti amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistono vincoli paesistici, artistici o militari o che sia in uso di dette amministrazioni.

Le amministrazioni predette devono trasmettere al comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione ».

Per quanto concerne l'articolo 7, dopo interventi dei deputati Borghese, Busetto e del Relatore Ripamonti, la Commissione è unanime nel proporre la sostituzione con il seguente altro, sostanzialmente del Comitato ristretto:

« Decorso il periodo per le opposizioni ed osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al Provveditore regionale alle opere pubbliche ».

Per quanto riguarda l'articolo 8, la Commissione, dopo interventi dei deputati Alessandrini, De Pasquale, Busetto, Baroni, Camangi, Misefari, del Relatore e del Sottosegretario Magri, modificando in parte il testo del Comitato ristretto, propone la sostituzione dei primi due commi con i seguenti tre commi:

« I piani sono approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il Provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una sommaria relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni ».

Per quanto concerne l'articolo 9, dopo interventi del deputato Camangi e del Relatore, la Commissione, modificando le conclusioni del Comitato ristretto che intendeva lasciarlo invariato, è unanime nel proporre di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « l'efficacia dei piani può », le seguenti

altre: « su richiesta del comune interessato », e di sostituire le parole finali dell'ultimo comma: « per la esecuzione delle opere, degli impianti e degli edifici in esso preveduti », con le seguenti altre: « per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Passando, quindi, all'articolo 10 la Commissione, dopo interventi dei deputati Marzotto, Camangi, Borghese, Cianca e del Relatore, propone, a maggioranza, di sostituire il medesimo con il seguente altro, redatto dal Relatore:

« I comuni possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano e sono autorizzati a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo articolo 15, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o della indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

- a) dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni;
- b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli istituti autonomi per le case popolari;
- c) dall'I.N.A.-Casa;
- d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
- e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno ».

Infine, la Commissione, dopo interventi dei deputati Camangi, De Pasquale, Di Leo, Busetto, Azimonti e del Relatore, propone, a maggioranza, di aggiungere il seguente articolo 10-*bis* del Relatore:

« Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 18, tenendo conto delle aree già prescelte dal comune per l'esecuzione del proprio programma

e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 15, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

L'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal sindaco o da un assessore e composta:

- a) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- b) dal capo dell'ufficio tecnico comunale;
- c) dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10 ».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio » (2711).

Il Sottosegretario Gaspari sottopone alla Commissione l'opportunità che il disegno di legge sia esaminato in sede legislativa. Sulla proposta del rappresentante del Governo prendono la parola il Relatore Lombardi Ruggero in accoglimento alla medesima e il deputato Francavilla in senso contrario.

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sulla proposta del rappresentante del Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti » (2693) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Lombardi Ruggero illustra il provvedimento e propone che venga espresso parere favorevole pur sottolineando l'opportunità dell'estensione del ruolo aperto ai dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Intervengono nella discussione i deputati Ricca ed Armato. La Commissione delibera, infine, di esprimere parere favorevole al provvedimento con alcune raccomandazioni.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2786).

Riferisce il deputato Armato e prendono la parola il Presidente, il Sottosegretario Gaspari e i deputati Francavilla, Ricca e Colasanto. Gli articoli del disegno di legge sono approvati con un emendamento proposto dal Relatore, all'articolo 4 che porta l'entrata in vigore della legge dal 1° luglio 1961 al 1° gennaio 1962 e con un nuovo articolo proposto dal rappresentante del Governo, che determina la copertura finanziaria del disegno di legge in conformità al corrispondente parere espresso dalla Commissione del Bilancio.

Il disegno di legge n. 2786 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Intervengono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Sullo, e il Sottosegretario di Stato, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUCALOSSI e REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2672-B).

Dopo la relazione del Relatore Gitti ed interventi dei deputati Venegoni, Repossi e Sabatini, nonché del Presidente Bucalossi e del Ministro Sullo, è approvata la modifica apportata dalla X Commissione del Senato all'articolo 1 in forza della quale il termine stabilito per il versamento al fondo è stabilito

nel 31 dicembre 1961 anziché il 30 giugno dello stesso anno.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Intervengono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Sullo e il Sottosegretario di Stato, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

VENEGONI ed altri: « Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (872);

REPOSSI ed altri: « Modificazione alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria » (879).

Dopo la relazione del Relatore Nucci ed interventi del Ministro Sullo e dei deputati Venegoni, Chiarolanza, Repossi, Mazzoni e Ferrarotti, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di presentare una serie di emendamenti sulla base delle conclusioni formulate dall'apposita Commissione di studio ministeriale.

PROPOSTE DI LEGGE:

VILLA RUGGERO e BALDELLI: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1256);

BOLDRINI ed altri: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1474).

Dopo relazione del Relatore Bianchi Fortunato ed interventi dei deputati Repossi, Sabatini, Boldrini e Venegoni, nonché del Sottosegretario Calvi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta per consentire al Relatore di acquisire nuovi elementi in collaborazione con il Rappresentante del Governo.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno di legge n. 1669 e delle proposte di legge nn. 1207 e 1384 concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961. — *Presidenza del Presidente* BRUSASCA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Penazzato.

All'inizio della seduta il deputato Lauro Achille comunica alla Commissione che la Giunta comunale di Napoli ha esaminato il

bilancio preparato dal Commissario straordinario ed ha rilevato delle inesattezze sia nelle entrate che nelle uscite, per le quali è da ritenersi che il bilancio del comune di Napoli presenti un disavanzo maggiore rispetto a quello che si era ritenuto dover constatare.

Il Relatore Rubinacci osserva che fin quando il bilancio per il 1961 non sarà stato approvato dal consiglio comunale e dalla Commissione centrale per la finanza locale, non sarà possibile tenerne conto.

La Commissione inizia, quindi, l'esame degli articoli e su proposta del Relatore, procede ad esaminare congiuntamente l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo base nonché gli emendamenti ad essi proposti, perché entrambi gli ar-

ticoli attengono all'intervento dello Stato per contributi a fondo perduto.

Il Relatore Rubinacci passa quindi ad illustrare la portata degli articoli 1 e 2 del testo governativo, a spiegarne la dinamica, confrontando il contenuto di detti articoli con gli emendamenti ad essi proposti. Precisa, quindi, in che modo il contributo dello Stato a fondo perduto previsto dagli articoli 1 e 2 possa considerarsi congruo ai fini del pareggio, tenendo conto delle spese che, applicandosi la legge speciale, potranno essere eliminate dal bilancio comunale di Napoli.

La seduta è quindi rinviata poiché risultano essere in corso votazioni a scrutinio segreto in Assemblea.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 2 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2237) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Valiante;

BONOMI ed altri: Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico (2349) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Valiante.

Seguito del parere sul disegno di legge:

Impiego della biacca nella pittura (1442) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Andreucci.

Esame del disegno di legge:

Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia. Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2685) — Relatore: Bisantis — (*Parere della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Giovedì 2 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Raccolta, conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2686) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

BARBIERI ed altri: Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (2155) — (*Parere della IV, della V e della X Commissione*);

Relatore: Ferrari Giovanni.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di attrezzature ospedaliere (*Approvato dalla XI Commissione permanente*

del Senato) (2763) — Relatore: Cotellessa — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI: Pro-
roga delle disposizioni transitorie per i con-
corsi a posti di sanitari e farmacisti ospeda-
lieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97
(*Approvata dalla XI Commissione perma-
nente del Senato*) (2811) — Relatore: Ferrari
Giovanni.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di una sovvenzione straordi-
naria a favore dell'Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia
(2704) — Relatore: Barberi Salvatore — (*Pa-
rere della V Commissione*).

COMMISSIONE SPECIALE

Giovedì 2 marzo, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e
delle proposte di legge:*

Provvedimenti straordinari a favore del co-
mune di Napoli (1669);

CAPRARA ed altri: Provvedimenti per il co-
mune di Napoli (*Urgenza*) (1207);

LAURO ACHILLE ed altri: Provvedimenti
straordinari per lo sviluppo economico e so-
ciale della città di Napoli (1384);

Relatore: Rubinacci — (*Parere della V
Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,45.